

COMUNE DI GIAGLIONE
PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51

OGGETTO :

CONFERMA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA NELL'ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 241/1990 COME MODIFICATO DALLA L. 35/2012 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 47/2013 .
ULTERIORI DETERMINAZIONI

L'anno **duemilatredici**, addì **tre**, del mese di **dicembre**, alle ore **11** e minuti **30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PAINI Ezio	SINDACO	X	
CAMPO BAGATIN Enzo	ASSESSORE		X
PONTE Giovanni Vincenzo	ASSESSORE	X	
VAYR Enzo	ASSESSORE	X	
SERENO Giuliano	ASSESSORE		X
	Totale	3	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.SSA MARINA BARBERIS.

Il Presidente, sig. PAINI Ezio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione della G.C. n. 51 del 3.12.2013

OGGETTO: CONFERMA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA NELL'ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 241/1990 COME MODIFICATO DALLA L. 35/2012 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 47/2013 . ULTERIORI DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 5/2012 ("Semplifica Italia"), convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di "modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione";

VISTI in particolare l'art. 1 comma 1 del succitato D.L. 5/2012, l'art. 13 comma 1 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L.241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinqies, che espressamente recitano:

*"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.*

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1 del D.L. 5/2012 ha introdotto alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

CONSIDERATO altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

VALUTATO che la norma attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato "nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione" intendendosi, con il termine "amministrazione", la sfera "gestionale");

VALUTATO, altresì, che la legge 6.11.2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione cd. "Anticorruzione" - in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1 comma 9 lett d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1 comma 15);
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett. d, nel sito web istituzionale (art. 1 comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1 comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1 comma 48).

VISTO l'art. 97 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in virtù del quale *"il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività"*;

ATTESO che con deliberazione della G.C. n. 47 del 22.10.2013, già pubblicata sul sito del Comune in "Amministrazione Trasparente", si deliberava di approvare le schede con l'elenco dei procedimenti amministrativi suddivisi nelle aree e l'individuazione dei termini massimi di conclusione degli stessi, nonché l'individuazione dei Responsabili della conclusione dei procedimenti responsabili, attribuendo al Segretario comunale quale figura apicale, il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

RITENUTO, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della assenza del livello dirigenziale, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente da un Responsabile di area Titolare di Posizione Organizzativa sarà il Segretario Comunale a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso da un dipendente diverso dal Responsabile di area Titolare di Posizione Organizzativa sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di area, sarà il Segretario Comunale a procedere in sostituzione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Segretario Comunale quale proponente in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di stabilire, a conferma di quanto stabilito con deliberazione della G.C. n. 47 del 22.10.2013, che in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della assenza del livello dirigenziale, di articolare l'attuazione della presente deliberazione nel modo seguente:
 - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente da un Responsabile di area Titolare di Posizione Organizzativa sarà il Segretario Comunale a procedere in sostituzione;
 - nel caso il procedimento debba essere concluso da un dipendente diverso dal Responsabile di area Titolare di Posizione Organizzativa sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di area, sarà il Segretario Comunale a procedere in sostituzione;
3. Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al soggetto sopra individuato perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
3. Di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
4. Di dare atto che i soggetti individuati, dovranno comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Segretario Comunale i procedimenti amministrativi, distinti per tipologia e struttura di appartenenza, non conclusi entro i termini;
5. Di disporre che il Segretario Comunale, dovrà effettuare adeguata comunicazione e informazione ai Responsabili di procedimento sul presente provvedimento e sugli atti presupposti;
6. Di disporre, a cura del Segretario comunale in qualità di Responsabile in via generale del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente, come richiesto dalla normativa vigente.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che ha dato risultato unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PAINI Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA MARINA BARBERIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di Giaglione attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal - 5 DIC. 2013 al 20 DIC. 2013 n. 278 /2013 Registro Pubblicazione, così come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Giaglione, li - 5 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA MARINA BARBERIS

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo:

Giaglione, li - 5 DIC. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.SSA MARINA BARBERIS)

Il sottoscritto Segretario Comunale di GIAGLIONE, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - 5 DIC. 2013 al 20 DIC. 2013, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami;
- E' stata comunicata in elenco con lettera n. 23 in data - 5 DIC. 2013 il 1° giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede comunale, ufficio di segreteria);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- E' divenuta definitivamente esecutiva il giorno 16 DIC. 2013, decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Giaglione, li 30 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MARINA BARBERIS